

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministri
UFFLEGISL
REG. DECRETI
Prot: 0000248-21/07/2015-
REGISTRAZIONE



CORTE DEI CONTI



0027118-22/07/2015-SCCLA-Y30PREV-A

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 23 DIC 2015
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Reg. N. 1754
IL CONSIGLIERE

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

VISTA la circolare n. 5222, dell' 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

VISTA la delibera della Giunta Comunale di Lipari (ME) del 22 maggio 2015, n. 25;

VISTA la nota prot. n. 4398 del 19 settembre 2014 con la quale si chiedeva all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina l'emissione del parere di competenza;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota n. 33778 del 30 giugno 2015;

RITENUTO comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

DECRETA

ART. 1 - Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:
dal 25 luglio 2015 al 31 ottobre 2015 divieto per le isole di Alicudi, Panarea e Stromboli;
dal 25 luglio 2015 al 30 settembre 2015 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

ART. 2 - Nei periodi di cui all'articolo 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) ALICUDI - STROMBOLI - PANAREA

- 1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell' area portuale per lo scarico delle merci;
- 2 - per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno 2014, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
- 3 - agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;
- 4 - ai veicoli delle forze dell'ordine.

B) LIPARI - VULCANO

- 1 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza

urbana per l'anno 2014, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal Comune;

2 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4 - ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6 - alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7 - agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

C) FILICUDI

1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

3 - agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.

ART. 3 - Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

ART. 4 - Al Comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

ART. 5 - SANZIONI - Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 16 dicembre 2014.

ART. 6 - Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

IL MINISTRO

